

Contratti pubblici (1)

Equiparazione tra sentenza di condanna a sentenza di patteggiamento ai fini dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016

TAR Calabria, Sezione II, 17 maggio 2018 n.1063

[Approfondisci...](#)

L'articolo 445 c.p.p. sancisce l'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna e ciò anche se non vi è stato un accertamento dei fatti in sede dibattimentale. Ne deriva che il patteggiamento può essere assimilato ad un accertamento di responsabilità. Del resto, se così non fosse, il ricorso allo strumento processuale del così detto patteggiamento costituirebbe una modalità per eludere le responsabilità.

Appare quindi corretta l'equiparazione effettuata dall'articolo 80 del codice degli appalti della sentenza di condanna a quella di patteggiamento con conseguente legittimità dell'esclusione dell'imprenditore il quale abbia usufruito di tale strumento.

Nello specifico, si sottolinea come il collegio abbia ribadito l'equiparazione tra sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. e sentenza di condanna; conseguentemente, essa rientra tra i motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

Con tale provvedimento il TAR ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di un decreto dirigenziale tramite il quale la Stazione Unica Appaltante annullava la precedente aggiudicazione disposta in favore della ricorrente.

L'esclusione era stata disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 5 lett. fbis), D.lgs. n. 50/2016 (secondo il quale è escluso l'operatore economico che "presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere"). In particolare, secondo il TAR, le dichiarazioni non veritiere di cui sopra, sarebbero da riferirsi al requisito di partecipazione individuato dall'art. 80, comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 (presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro...), oggetto della suddetta sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p.





Secondo la ricorrente, la sentenza non rileverebbe come debito accertamento delle condotte sanzionate dall'articolo 80 co. 5 lett. a) e – comunque – non si tratterebbe di dichiarazione non veritiera, considerata la disposizione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che circoscrive le dichiarazioni alle circostanze note ai concorrenti; inoltre, aggiunge la ricorrente, idonee misure di self cleaning sono state da essa adottate per evitare l'esclusione dalla gara e l'amministrazione non avrebbe articolato dettagliatamente le modalità di svolgimento delle dette misure, richiamando il punto 7.5 delle linee guida ANAC n. 6/2017.

I giudici hanno ribadito l'equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna, ex articolo 445 c.p.p.; e tale equiparazione si rinviene anche nell'articolo 80 del Codice degli appalti relativo ai motivi di esclusione dalla gara.

La lex specialis di gara, poi, nel limitare l'esclusione alle dichiarazioni mendaci relative a circostanze conosciute dal concorrente, non cambia la sostanza della decisione in quanto la sentenza relativa a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro non poteva essere ignorata dalla ricorrente al momento della partecipazione alla gara.

Il TAR fornisce anche un'interpretazione corretta del punto 7.5 delle Linee Guida ANAC (che prescrive l'instaurazione di un contraddittorio più rigoroso quando ci si trovi all'esame di misure di self cleaning). Secondo i giudici, infatti, tale punto si riferisce ad eventuali violazioni del principio di leale collaborazione relativo a precedenti gare, non a quella in corso, invece regolata dal punto 4.2.

Ciò premesso, il ricorso è da considerarsi palesemente infondato.